

**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE XVI CIVILE**

Nel procedimento *ex art. 696 bis c.p.c.* iscritto al n. r.g. omissis/2018 promosso da:

CORRENTISTA

contro

BANCA

Il Giudice dott. Enrica Ciocca, a scioglimento della riserva che precede, letti gli atti e documenti di causa, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. - Con ricorso depositato il 14/12/2018 (omissis) ha richiesto al Tribunale di Roma disporsi un accertamento tecnico ai fini della composizione della lite ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. rassegnando le seguenti conclusioni: "*voglia nominare un consulente tecnico preventivo volto ad accertare se le sottoscrizioni a nome della sig.ra (omissis) apposte sui documenti denominate "richiesta di bonifico 20.12.2013" "richiesta di bonifico 14.01.2014" — "richiesta di bonifico 21.12.2015" "richiesta di bonifico 08.09.2016" "richiesta di bonifico 26.04.2017" "richiesta di estinzione del rapporto 24.05.2017" siano o meno autentiche, ossia siano state o meno apposte dalla predetta. Ai sensi del citato art. 696 bis cpc, si chiede che il nominando consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenti la conciliazione delle parti. Si fa espressa riserva, in caso di mancata composizione della lite in via conciliativa, di avvalersi della richiesta di accertamento tecnico nell'instaurando giudizio di merito avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni di cui alle premesse".*

La ricorrente premetteva in fatto:

- 1) di avere intrattenuto dal 16.9.2008 con la Banca un rapporto di conto corrente bancario n. omissis;
- 2) di avere ricevuto dalla Direzione Generale del suddetto Istituto di credito la comunicazione di avvenuta estinzione del rapporto di conto corrente datata 1.6.2017, estinzione che la correntista non aveva richiesto;
- 3) che da un esame degli estratti del conto corrente omissis, aveva accertato che su detto conto erano state eseguite cinque operazioni di bonifico per un ammontare di € 163.393,00 e la richiesta di chiusura del conto corrente, tutte non riconducibili alla sua persona;
- 4) che risultava ravvisabile negligenza e colpa grave della Banca per avere consegnati i moduli per bonifici ed eseguito le relative operazioni su richiesta di persona diversa dall'intestatario.

Con comparsa depositata in data 8/2/2019 si costituiva la Banca resistente, che contestava in fatto le deduzioni della ricorrente e chiedeva dichiararsi la inammissibilità dell'avverso ricorso che non rientrava nella previsione dell'art. 696 bis c.p.c.

All'udienza di comparizione le parti si riportavano alle rispettive conclusioni.

2. - Il ricorso come proposto non può trovare accoglimento e va dichiarato inammissibile.

Ordinanza, Tribunale di Roma, Giudice Enrica Ciocca, del 14 febbraio 2019

Parte ricorrente ha richiesto al Tribunale di disporre consulenza tecnica grafologica, ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., ma tale norma prevede la possibilità per le parti di chiedere l'espletamento di una consulenza tecnica prima dell'instaurazione di un processo di merito, "anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'art. 696 c.p.c., ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito", demandando al CTU di tentare la conciliazione tra le parti.

In sede di vaglio preliminare di ammissibilità, il Giudice deve verificare se la controversia tra le parti possa essere effettivamente composta in forza di un mero accertamento tecnico e si deve escludere quando vi siano, tra le parti, profili controversi involgenti questioni giuridiche o accertamenti di fatto.

Il ricorso a norma dell'art. 696 bis c.p.c. presuppone che la controversia fra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che, in sede di giudizio di merito, costituirà oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale appare assai probabile che esse si concilieranno, non residuando - con valutazione da compiersi in concreto *ex ante* - altre questioni controverse, essendo solo in tal modo possibile scongiurare l'instaurazione di procedimenti *ante causam* volti ad ottenere consulenze tecniche "esplorative", non precedute - come accadrebbe invece nel giudizio di merito - dalla positiva valutazione del giudice circa la necessità dell'indagine peritale ai fini della decisione.

Nel presente procedimento l'accertamento richiesto è di carattere grafologico (senza che la parte indichi, peraltro, quale azione intende svolgere per confutare documenti a sua firma, indispensabile presupposto per individuare anche la possibilità di conciliazione nel merito) e non mira alla accertamento o determinazione del credito.

Peraltro, la vicenda richiede accertamenti in fatto in ordine alle condotte delle parti nonché la risoluzione di questioni prettamente giuridiche, che non possono svolgersi in questa sede né essere rimessi al C.T.U, rendendosi, per contro, necessaria l'instaurazione di un giudizio ordinario a cognizione piena.

Il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, in base al principio della soccombenza.

P.Q.M.

visto l'art. 696 bis c.p.c., dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese sostenute per il presente procedimento, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.

Si comunichi.

Roma, 14/2/2019

Il Giudice
dott. Enrica Ciocca

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*